COMUNE DI PISA

MOZIONE URGENTE

Oggetto: Manifestazioni temporanee in città – Caso "CANAPISA"

Premesso che

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni *musicali, sportive, danzanti o espositive*, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura che si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine

Visto che

1) In caso di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di manifestazioni è necessario presentare apposita documentazione tecnica agli uffici comunali preposti;

2) In caso di esercizio delle suddette manifestazioni è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei dotti stoccati e venduti;

3) L'attività di manifestare deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di collaudo e montaggio di attrezzature utilizzate sulla base di autorizzazioni normative precise;

4) la legge prescrive stringenti requisiti in termini di "igiene e sicurezza alimentare", precisati anche da circolari apposite dal Ministero dell'Interno;

5) nelle edizioni precedenti della manifestazione Canapisa sono stati riscontrati grandi disagi alla popolazione residente lungo le strade del corteo che sono state teatro di vandalismo e violazione della quiete pubblica e del decoro urbano con onerosi costi a carico dell'amministrazione che ha dovuto ripulire in modo straordinario i luoghi oggetto di manifestazione;

6) che la giurisprudenza della Cassazione è costante nello stabilire che sono attività pericolose non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno e che, a norma dell'art. 2050 c.c., la responsabilità degli organizzatori di manifestazioni pericolose si applica non solo per gli eventi

dannosi che siano conseguenza diretta di un comportamento positivo, ma anche per quelli che derivino dall'omissione di una condotta dovuta

Prendendo atto

che da oltre 16 anni la città di Pisa e i suoi cittadini sono costretti a subire lo svolgimento della manifestazione (anche detta dagli organizzatori Street Parade) denominata Canapisa e tutti i danni, disagi e rischi per le persone, compresi gli stessi partecipanti, che ne conseguono per le modalità, consolidate, con le quali si svolge (imbrattamenti, danneggiamenti a cose, deiezioni, abuso di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici, abbandono di rifiuti...)

Valutato

- il fatto che IL VOTO dei cittadini HA GIA' ESPRESSO la volontà di ANNULLARE la manifestazione;
- la necessità di seguire pedissequamente tutte le prescrizioni vigenti in materia di manifestazioni pubbliche per quella in oggetto, ivi compresa la fornitura di una fideiussione da parte degli organizzatori che copra tutti i possibili danni a cose e persone che storicamente esistono;

Visto

- i danni economici alle attività commerciali costrette alla chiusura per il passaggio della manifestazione e quelli all'immagine della città ;
- lo stato di degrado in cui la città si trova dopo essere stata "violentata" da questa manifestazione ogni anno;
- il consistente dispendio di fondi comunali per l'impiego massiccio della polizia municipale impegnata in attività straordinarie dovute alla manifestazione in oggetto, oltre alle necessarie attività di pulizia.

Il Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

a individuare tutte le procedure da mettere in campo al fine di non far svolgere dal 2019 la manifestazione "CANAPISA" a Pisa o in subordine a delocalizzare dal centro della città la manifestazione, esigendo in questo ultimo caso dagli organizzatori della manifestazione Canapisa congrua e idonea fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia degli eventuali danni (compresi i lavori di straordinaria ripulitura delle strade) eventualmente imputabili agli organizzatori della manifestazione Canapisa.

Pisa, 30 Aprile 2019